



Emendamento n. 1

ESTENSIONE AMBITI DI OPERATIVITÀ EDUCATORI

All'articolo 3, comma 1, le parole da "Opera" a "aspetti educativi" sono sostituite dal seguente: "Opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale, "

Relazione illustrativa

Riteniamo opportuno inserire la disposizione normativa in oggetto per estendere l'ambito di applicazione dell'attività che gli educatori possono svolgere, chiarendo il perimetro secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 594 della legge n. 205 del 2017.

Relazione tecnica

Le disposizioni introdotte con le modifiche proposte rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Emendamento n. 2

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI PER EDUCATORI PROFESSIONALI

All'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

“2-bis. Agli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 1, commi 594 e seguenti della medesima legge n. 205 del 2017, e agli educatori professionali socio-pedagogici che abbiano svolto il corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 1, comma 595 della medesima legge n. 205 del 2017, è attribuita la qualifica di educatore di servizi educativi per l'infanzia. Agli educatori di servizi educativi per l'infanzia in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in deroga alle disposizioni di cui al primo periodo all'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017, è attribuita la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.”

Relazione illustrativa

Nelle more di quanto illustrato nell'emendamento precedente, riteniamo opportuno parificare e riconoscere pienamente l'attività degli educatori professionali socio-pedagogici con l'attività degli educatori per i servizi educativi. L'applicazione delle norme previste dal dlgs 65/2017 non è stata nei fatti mai effettuata per quanto concerne l'istituzione del corso intensivo universitario di 60 CFU cui accompagnare la riqualificazione professionale del personale educativo con titoli precedenti alle innovazioni normative. Allo stesso modo, riteniamo necessario e non più rinnovabile, date le straordinarie carenze di personale nei servizi educativi e dati gli investimenti ingenti che saranno effettuati nei prossimi anni sui nidi e i servizi educativi per l'infanzia, che si possano autorizzare gli educatori socio-pedagogici a svolgere le proprie attività anche nell'ambito dei servizi educativi.

Relazione tecnica

Le disposizioni introdotte con le modifiche proposte rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Emendamento n. 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PERSONALE IN SERVIZIO

All'articolo 11, comma 1, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:

“3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 596, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.”

Relazione illustrativa

Il punto 3) come formulato attualmente risulta problematico è eccessivamente restrittivo rispetto a quanto previsto al precedente punto 1). Inoltre, riteniamo di fondamentale importanza garantire delle adeguate forme di protezione e riconoscimento dell'attività professionale svolta ai sensi della normativa vigente dal personale che opera in questi servizi, prevedendo il richiamo esplicito previsioni normative che ne riconoscono il titolo ai fini di poter permettere l'iscrizione all'ordine e la prosecuzione della loro attività.

Relazione tecnica

Le disposizioni introdotte con le modifiche proposte rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Emendamento n. 4

SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE PERSONALE IN SERVIZIO

All'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

“1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l'iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

Relazione illustrativa

Nelle more di quanto previsto al precedente emendamento, è di fondamentale importanza prevedere adeguate forme di tutela del personale che opera nei servizi e ai quali attualmente è riconosciuta la tutela prevista dall'articolo 1, comma 599 della legge 205/2017, che ne impedisce il licenziamento e il demansionamento. Per queste ragioni riteniamo opportuno riprendere il dettato normativo esistente e rafforzarlo permettendo al personale oggetto della disposizione l'iscrizione ai neonascenti ordini in deroga.

Relazione tecnica

Le disposizioni introdotte con le modifiche proposte rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.